Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 138

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 21 maggio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1982**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. **1188**.

**Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma** . . . Pag. 4027

**1983**

LEGGE 13 maggio 1983, n. **198**.

**Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi** . . . Pag. 4027

LEGGE 13 maggio 1983, n. **199**.

**Istituzione della corte d'assise di Nuoro** . . Pag. 4028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **200**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino** . . . Pag. 4029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **201**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania** . . Pag. 4030

*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 11 aprile 1983.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni** . . Pag. 4030

**Ministero delle finanze**

DECRETO 30 aprile 1983.

**Trasferimento del comune di Policoro dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Pisticci a quella dei corrispondenti uffici di Rotondella** . . . . . . . . . . Pag. 4030

**Ministero dei lavori pubblici**

DECRETO 10 maggio 1983.

**Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Procida.** Pag. 4031

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

**1982**

DECRETO 29 dicembre 1982, n. **1189**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ing. Michelangelo Gaia », in Brescia** . . Pag. 4031

### COMUNITA' EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee** . . . . . . . . . . . . Pag. 4032

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . . . . Pag. 4033

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4035

**Ministero della sanità:** Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali . . . . . . . . . . Pag. 4035

**Ministero dell'interno:** Ricompense al merito civile. Pag. 4035

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 4036

**Ministero delle finanze:**

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pian di Scò . . . Pag. 4037

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Merate . . Pag. 4037

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino . . Pag. 4037

**Ministro per il coordinamento della protezione civile - Gestione stralcio del commissario straordinario per la Basilicata e la Campania:**

Disposizioni temporanee per accelerare la corresponsione di pagamenti ai concessionari dei programmi di cui all'ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983. (Ordinanza n. 5/83). Pag. 4037

Proroga delle requisizioni di abitazioni sfitte per esigenze connesse al terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 6/83) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4038

**Regione Lombardia:**

Approvazione dei piani regolatori dei comuni di Tradate, Gavirate e Cura Carpignano . . . . . . . . Pag. 4038

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Valmadrera, Civate, Roncadelle, Tresivio, Monte Isola, Gottolengo, Monza e Trucazzano . . . . . . . . Pag. 4038

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero del tesoro:** Graduatoria di merito del concorso a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Palermo . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4039

**Ministero della difesa:** Nuovo diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente . . . Pag. 4039

**Regione Puglia:** Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali . . . . . Pag. 4039

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA* Pag. 4039

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. **1188.**

**Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la nota rettorale n. G 90483 del 2 aprile 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, con il quale è stato provveduto alla introduzione di nuove norme generali sulle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia;

Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1069 si è verificato un errore materiale nel senso che nell'art. 492 (ex 474) i due commi riportati non dovevano costituire una sostituzione, bensì una aggiunta prima dell'ultimo comma;

Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, è rettificato nel senso che i due commi riportati non devono costituire una sostituzione, bensì una aggiunta prima dell'ultimo comma, in modo da ottenere che il testo dell'articolo sia il seguente:

Art. 492. — Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo.

E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi agli esami di profitto.

L'ammissione alle scuole è subordinata ad un concorso, per titoli ed esami, secondo norme comuni fissate dal consiglio di facoltà.

Per ogni scuola è fissato il numero massimo di specializzandi, stabilito in base alla recettività ed alle attrezzature didattiche, di laboratorio e cliniche a disposizione della scuola.

I cittadini stranieri possono essere ammessi in soprannumero nel limite di un quarto dei posti previsti, con arrotondamento all'unità per eccesso e sempre che abbiano superato l'esame di ammissione previsto per i candidati italiani.

Il senato accademico, sentiti i direttori delle scuole interessate, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente comma e con le stesse modalità concorsuali, può autorizzare la concessione di posti in soprannumero ad amministrazioni statali militari che ne abbiano fatto motivata richiesta.

Non possono essere concesse abbreviazioni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *maggio* 1983
*Registro n.* 32 *Istruzione, foglio n.* 30

---

LEGGE 13 maggio 1983, n. **198.**

**Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il numero 2) dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee ».

**Art. 2.**

La lettera *a*) dell'articolo 19 e l'articolo 20 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono soppressi.

**Art. 3.**

L'articolo 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, è sostituito dal seguente:

« La sovrimposta di confine e l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo precedente sono corrisposte alla dogana all'atto dell'importazione.

La circolazione dei prodotti importati è legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi stessi, le modalità della distribuzione nonchè del pagamento del prezzo e della contabilizzazione dei contrassegni da parte degli importatori ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 né l'articolo 79 del predetto testo unico ».

Art. 5.

Le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa prevista all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, per quanto attiene alle proposte per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione, sono devolute ad apposito comitato costituito presso il Ministero delle finanze.

Il comitato di cui al precedente comma è costituito da un presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo e da due membri appartenenti l'uno all'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'altro a quella delle dogane e imposte indirette, tutti nominati dal Ministro delle finanze che provvederà ad emanare, con proprio decreto, le norme regolamentari per il funzionamento del comitato stesso.

Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria eserciita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Il regime per l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi lavorati previsto dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e dalle relative norme di attuazione è esteso al settore dei fiammiferi.

Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui al precedente articolo, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione nonchè la tariffa di vendita al pubblico.

La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore al venticinque per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

Art. 7.

La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, sarà adeguata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8.

Gli accenditori di metallo comune dorati ed argentati mediante placcatura ottenuta con processo chimico sono compresi fra quelli indicati nella lettera *e*) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, quale modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 1983, n. 52.

Art. 9.

Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli accendisigari per autoveicoli è assolto in modo virtuale al momento dell'uscita dal luogo di produzione dell'autoveicolo.

Con decreto del Ministro delle finanze sono regolamentate le relative modalità di applicazione.

La detenzione per la vendita di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, si configura ogni qualvolta gli apparecchi di accensione o gli accendigas detenuti eccedono il numero di cinque pezzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

---

LEGGE 13 maggio 1983, n. 199.

**Istituzione della corte d'assise di Nuoro.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il tribunale di Nuoro è istituita una nuova sezione in funzione di corte d'assise, con sede di normale convocazione in Nuoro.

La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sezione sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Art. 2.

Il presidente del tribunale di Nuoro è tenuto a procedere immediatamente alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei

giudici popolari supplenti della istituita corte d'assise di Nuoro, nonchè alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Le stesse operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate per la corte d'assise di Sassari, previo stralcio dei nominativi dei cittadini residenti nella circoscrizione territoriale della istituita corte d'assise di Nuoro.

Art. 3.

I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti presso la corte d'assise di Sassari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, conoscono di tutte le cause della sessione, anche relative a reati di competenza dell'istituita corte d'assise di Nuoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

TABELLA

CORTI DI ASSISE

| Distretto di | Numero | Sede di normale convocazione | Tribunali compresi nella circoscrizione | Numero dei giudici popolari |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 4 | Cagliari | Cagliari | uomini 180 |
| | | | Oristano | |
| | | Cagliari | Lanusei | donne 180 |
| | | Sassari | Sassari | uomini 65 |
| | | | Tempio Pausania | donne 65 |
| | | Nuoro | Nuoro | uomini 65 |
| | | | | donne 65 |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **200.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 154, relativo alle modalità dell'esame di laurea in farmacia, è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 154. — L'esame di laurea in farmacia consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta di natura possibilmente sperimentale svolta su argomento concernente una delle materie del corso nelle quali lo studente ha dato saggio negli esami di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *maggio* 1983
*Registro n.* 32 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **201**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia e terapia del dolore;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia traumatologica della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio* 1983
*Registro n.* 32 *Istruzione, foglio n.* 29

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1983.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 14 febbraio 1983 della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede legale in Roma:

tariffa C u/E.C.U., relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7%.

Roma, addì 11 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2734)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1983.

**Trasferimento del comune di Policoro dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Pisticci a quella dei corrispondenti uffici di Rotondella.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Pisticci e Rotondella al fine di assicurare ai contribuenti di Policoro un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Policoro è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Pisticci a quella dei corrispondenti uffici di Rotondella.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1983

*Il Ministro*: FORTE

(3015)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 maggio 1983.

**Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Procida.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale di Procida in data 2 marzo 1983, n. 119;

Vista la delibera dell'azienda di cura e soggiorno n. 388 del 18 marzo 1983;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 6 aprile 1983, n. 7984;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

*Divieto*

Dal 1° giugno 1983 al 31 agosto 1983 è vietato l'afflusso nell'isola di Procida degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile, dell'isola.

Art. 2.

*Deroghe*

Possono invece affluire nell'isola:

*a*) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

*b*) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola, purché inscritti nei ruoli comunali per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti urbani;

*c*) automezzi trasporto merci, servizi di polizia, ambulanze, carri funebri;

*d*) autoveicoli recanti targa estera;

*e*) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dello speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera;

*f*) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo la necessità;

*g*) le autovetture trainanti roulottes possono sbarcare nell'isola ma dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto dal 1° giugno 1983 al 31 agosto 1983 nel punto in cui hanno parcheggiato la roulottes al momento dello sbarco;

*h*) per i mezzi pesanti divieto assoluto nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi nel periodo dal 1° giugno 1983 al 31 agosto 1983 con eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e degli automezzi appartenenti ai residenti nell'isola di Procida.

Art. 3.

*Sanzioni*

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

*Controllo*

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 10 maggio 1983

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*
SIGNORELLO

(3048)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 29 dicembre 1982, n. **1189.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ing. Michelangelo Gaia », in Brescia.**

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ing. Michelangelo Gaia », istituita presso il comune di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983*
*Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 21*

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1070/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1071/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1072/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che abroga il regolamento (CEE) n. 86/83 che sospende talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto concerne l'attuazione delle modalità all'importazione di taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 1073/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che modifica per l'ottava volta il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1074/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e loro derivati, della sottovoce 35.03 ex B della tariffa doganale comune, originarie della Colombia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1075/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1076/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1077/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1078/83 della commissione, del 3 maggio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1079/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

*Pubblicati nel n.* L 117 *del* 4 *maggio* 1983.

**(114/C)**

Regolamento (CEE) n. 1080/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia.

*Pubblicato nel n.* L 120 *del* 6 *maggio* 1983.

**(115/C)**

Regolamento (CEE) n. 1081/83 del Consiglio, del 25 aprile 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1082/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione appplicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1083/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1084/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1085/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1086/83 della commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione dei valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1087/83 della commissione, del 4 maggio 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 22.02 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1088/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che procede all'adeguamento della designazione di taluni prodotti contenuti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1089/83 della commissione, del 3 maggio 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1090/83, della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1091/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 1092/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la prima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2015/82.

Regolamento (CEE) n. 1093/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Regolamento (CEE) n. 1094/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1095/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che modifica le restituzioni appplicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1096/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 896/83** della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di ammonio, della sottovoce 28.30 A I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 **del Consiglio (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 97 del 16 aprile 1983).**

*Pubblicati nel n.* L 118 *del* 5 *maggio* 1983.

**(116/C)**

Regolamento (CEE) n. 1097/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1098/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1099/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1100/83 della commissione, del 4 maggio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1101/83 della commissione, del 5 maggio 1983, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1102/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1103/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2103/77, che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1104/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1105/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1106/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1107/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

*Pubblicati nel n.* L 119 *del* 6 *maggio* 1983.

**(117/C)**

Regolamento (CEE) n. 1108/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 112 *del* 9 *maggio* 1983.

**(118/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura f.lli Fila S.p.a., in Milano e stabilimento in Cossato (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remington Rand di Napoli, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi, in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Debba (Vicenza), e prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Spe di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Spe di Cagliari, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Spe di Cagliari, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.S.I., in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli officine meccaniche navali, in Genova-Porto alla Calata Gadda, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Raffineria Dellepiane di Lorenzo Dellepiane & C., in Genova-San Quirico, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 luglio 1982 al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21,

quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Raffineria Dellepiane di Lorenzo Dellepiane & C., in Genova-San Quirico, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Carasco, in Carasco (Genova), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Carasco, in Carasco (Genova), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sari, in Genova e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grondona S.p.a. di Genova-Pontedecimo, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grondona S.p.a. di Genova-Pontedecimo, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intar, in Serra Riccò (Genova) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Intar S.p.a., in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Intar S.p.a., in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Intar S.p.a., in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterizi Nuoresi S.p.a., in Porto Torres (Sassari), stabilimento in Siniscola (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia officina San Donato, in Varazze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 all'11 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italpiombo metalli, con sede e stabilimento in Arcola (La Spezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1982 al 1° marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italpiombo metalli, con sede e stabilimento in Arcola (La Spezia), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ditta F.I.M. Forcellini S.p.a., in Castelmaggiore (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Bussetti S.a.s. di Nicolò Bussetti di Moncalieri (Torino), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sant'Andrea di Novara - *Officine meccaniche e fonderie*, in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa (Novara), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Acciaierie elettriche Pio Faggian S.p.a., in La Spezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian, in La Spezia, è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian, in La Spezia, è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian, in La Spezia, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(3050)**

### Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezione maglieria esterna e intimo-uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari), e prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operante nella zona industriale di Brindisi, è prolungata per un trimestre.

**(3049)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 14 marzo 1983, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Saicil - 12 capsule da 250 mg.; flacone da 20 g. granulato uso pediatrico e flacone liofilizz. iniettabile × mg 500 + fiala solvente × ml. 2,5, registrate ai numeri 21304, 21304/A e 21304/B in data 13 ottobre 1979 a nome della ditta Libra S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6851/R).

2) Utirubrina $B_{12}$ - 6 ampolle liof. × mcg. 500 + 6 fiale solv. × ml. 2; 2 e 5 ampolle liofilizz. × mcg. 1000 + 2 e 5 fiale solv. × ml. 2, registrate ai numeri 19762 e 19762/1 in data 15 maggio 1962 a nome della ditta Ellea S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6852/R).

3) Terpenina Sossi - flac. sciroppo × 150 cc., 10 supposte × g. 2 e 10 supposte × 1 g., registrate ai numeri 9193, 9193/B e 9193/B-1 in data 4 agosto 1954, 27 settembre 1954 e 14 maggio 1964 a nome della ditta Bios Biochimici Sossi S.p.a. e poi cedute alla ditta Libra S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6853/R).

4) Levargitox - 5 fiale × ml. 10 uso endov., sciroppo flacone × 100 cc., registrate ai numeri 19027 e 19027/A in data 10 aprile 1970 a nome della ditta Libra S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6854/R).

5) Sedocolit - 24 e 20 cialdini, registrata al n. 8359/1 in data 23 dicembre 1977 a nome della ditta Libra S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6855/R).

6) Artrobase - 5 capsule × mg. 25; 10 supposte × mg. 50 e 10 supposte × mg. 100, registrate ai numeri 21918, 21918/A e 21918/A-1 in data 8 novembre 1972 a nome della ditta Libra S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6856/R).

7) Sinergit - 12 capsule da mg. 100, registrata al n. 19912 in data 1° agosto 1962 a nome della ditta Pharma Solvit, in Milano. (Decreto di revoca n. 6857/R).

8) Suldrazin - u.v. flaconi da 500, 1000 e 1500 ml., registrata al n. 21956 in data 6 aprile 1979 a nome della ditta Pierrel S.p.a., in Napoli. (Decreto di revoca n. 6858/R).

9) Spasmisolvina - 20 confetti × 75 mg., registrata al numero 19339/A in data 27 giugno 1972 a nome della ditta Istituto Biologico Dessy S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6859/R).

10) Normopressol Sossi - 50 compresse, registrata al n. 14573 in data 24 novembre 1958 a nome della ditta Bios Biochimici Sossi S.a.s., ora della ditta Libra S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6860/R).

**(2682)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Ricompense al merito civile

Con decreto 4 luglio 1977 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Romano Casotti, con la seguente motivazione:

« Volontariamente unitosi a squadre di soccorso alpino per partecipare alle ricerche di un uomo disperso, mentre procedeva sul ciglio di uno scosceso dirupo, precipitava nella sottostante scarpata, perdendo la vita. Magnifico esempio di operante solidarietà umana e di abnegazione spinti fino all'estremo sacrificio ». — (10 ottobre 1976 in Omegna - Novara).

Con decreto 13 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile al labaro della Croce rossa italiana, con la seguente motivazione:

« Nel solco di una centenaria tradizione di altruismo e spirito di sacrificio l'Associazione italiana della Croce rossa ha impegnato uomini e mezzi, convogliati anche dalle consorelle estere, per soccorrere le popolazioni colpite dal tragico sisma del Friuli, prodigandosi generosamente, in nobile gara di umana solidarietà, nonostante le innumerevoli difficoltà e le incombenti situazioni di pericolo, acché fosse assicurata, tempestivamente e fino ai più sperduti casolari di montagna, l'assistenza morale, sanitaria e sociale alle comunità terremotate ». (Friuli 1976).

**(2946)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

**Corso dei cambi del 18 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1463,950 | 1463,950 | 1464 — | 1463,950 | 1464 — | 1468,50 | 1464,050 | 1463,950 | 1463,950 | 1463,95 |
| Marco germanico . | 595,140 | 595,140 | 595,15 | 595,140 | 595,25 | 595,10 | 595,140 | 595,140 | 595,140 | 595,15 |
| Franco francese . | 197,560 | 197,560 | 197,60 | 197,560 | 197,60 | 197,60 | 197,660 | 197,560 | 197,560 | 197,56 |
| Fiorino olandese . | 529,470 | 529,470 | 529 — | 529,470 | 529,40 | 529,40 | 529,430 | 529,470 | 529,470 | 529,47 |
| Franco belga. | 29,801 | 29,801 | 29,80 | 29,801 | 29,79 | 29,70 | 29,793 | 29,801 | 29,801 | 29,80 |
| Lira sterlina . | 2286,450 | 2286,450 | 2287 — | 2286,450 | 2286,30 | 2286,30 | 2286,500 | 2286,450 | 2286,450 | 2286,45 |
| Lira irlandese . | 1881,400 | 1881,400 | 1881 — | 1881,400 | 1879,75 | 1880,40 | 1879,500 | 1881,400 | 1881,400 | — |
| Corona danese . | 167,040 | 167,040 | 167 — | 167,040 | 167,05 | 167 — | 167,050 | 167,040 | 167,040 | 167,05 |
| E.C.U. | 1346,550 | 1346,550 | — | 1346,550 | 1346,55 | 1346,10 | 1346,550 | 1346,550 | 1346,550 | 1346,55 |
| Dollaro canadese . | 1189,200 | 1189,200 | 1189 — | 1189,200 | 1188,85 | 1194,20 | 1188,700 | 1189,200 | 1189,200 | 1189,20 |
| Yen giapponese | 6,300 | 6,300 | 6,2950 | 6,300 | 6,29 | 6,270 | 6,294 | 6,300 | 6,300 | 6,30 |
| Franco svizzero. | 715,410 | 715,410 | 715,05 | 715,410 | 715,20 | 715,45 | 715,250 | 715,410 | 715,410 | 715,40 |
| Scellino austriaco. | 84,610 | 84,610 | 84,60 | 84,610 | 84,57 | 84,525 | 84,620 | 84,610 | 84,610 | 84,61 |
| Corona norvegese. | 205,850 | 205,850 | 205,90 | 205,850 | 205,95 | 206,55 | 205,870 | 205,850 | 205,850 | 205,85 |
| Corona svedese. | 195,640 | 195,640 | 195,50 | 195,640 | 195,60 | 195,75 | 195,640 | 195,640 | 195,640 | 195,64 |
| FIM | 269,600 | 269,600 | 269,75 | 269,600 | 269,55 | 269,75 | 269,450 | 269,600 | 269,600 | — |
| Escudo portoghese . | 14,760 | 14,760 | 14,89 | 14,760 | 14,78 | 14,81 | 14,850 | 14,760 | 14,760 | 14,76 |
| Peseta spagnola | 10,660 | 10,660 | 10,65 | 10,660 | 10,65 | 10,645 | 10,659 | 10,660 | 10,660 | 10,66 |

### Media dei titoli del 18 maggio 1983

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 44,300 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . | 97,425 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . | 94,525 |
| » 6 % » » 1970-85 . | 93,450 |
| » 6 % » » 1971-86 . | 85 — |
| » 6 % » » 1972-87 . | 79,600 |
| » 9 % » » 1975-90 . | 75,750 |
| » 9 % » » 1976-91 . | 73,650 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 76,625 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) . | 76,050 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 70,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . | 89 — |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-8-1982/84 19 % . | 100,500 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 . | 100,300 |
| » » » » 1- 9-1981/83 . | 100 — |
| » » » » 1-10-1981/83 . | 100,175 |
| » » » » 1-11-1981/83 . | 100,425 |
| » » » » 1-12-1981/83 . | 100,250 |
| » » » » 1- 3-1981/84 . | 99,850 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 99,900 |
| » » » » 1- 6-1981/84 . | 99,650 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84 . | 99,875 |
| » » » » 1- 3-1982/84 . | 99,875 |
| » » » » 1- 5-1982/84 . | 99,825 |
| » » » » 1- 6-1982/84 . | 99,700 |
| » » » » 1- 7-1982/84 . | 98,950 |
| » » » » 1- 8-1982/84 . | 99,900 |
| » » » » 1- 9-1982/84 . | 98,800 |
| » » » » 1-10-1982/84 . . | 98,750 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 99,700 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 99,900 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 99,950 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 99,500 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 99,500 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 99,450 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 99,100 |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 99,100 |
| Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 . | 100,025 |
| » » » 12 % 1-10-1983 . | 97,525 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 . | 96,225 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 . | 95,175 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 . | 100,150 |
| » » » 12 % 1-10-1984 . | 92,725 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 82,025 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 % | 102,300 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 maggio 1983**

| Valuta | Cambio medio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1464 — |
| Marco germanico | 595,140 |
| Franco francese | 197,610 |
| Fiorino olandese . | 529,450 |
| Franco belga | 29,797 |
| Lira sterlina . | 2286,475 |
| Lira irlandese | 1886,450 |
| Corona danese . | 167,045 |
| E.C.U. . | 1346,550 |
| Dollaro canadese . | 1188,950 |
| Yen giapponese | 6,297 |
| Franco svizzero | 715,330 |
| Scellino austriaco | 84,615 |
| Corona norvegese . | 205,860 |
| Corona svedese | 195,640 |
| FIM | 269,525 |
| Escudo portoghese . | 14,805 |
| Peseta spagnola | 10,659 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pian di Scò.**

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Pian di Scò è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 356.369.152 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 370.407.600 iscritto a ruolo a nome dei signori Quadri Raffaello e Quadri Nicola. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Arezzo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**(2745)**

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Merate.**

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Merate è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.134.442.751 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 2.179.114.600 iscritto a ruolo a nome della Meratex riscaldamenti S.r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**(2746)**

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino.**

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 167.568.506 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 182.139.680 iscritto a ruolo a nome della signora Serafina Ciambrone. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**(2747)**

# MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

**Disposizioni temporanee per accelerare la corresponsione di pagamenti ai concessionari dei programmi di cui all'ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983.** (Ordinanza n. 5/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 aprile 1983, n. 4/83, con la quale viene regolata l'attività della gestione stralcio relativa ai programmi di cui all'art. 1 precitato;

Considerato che nel periodo di vacanza della gestione stralcio numerosi comuni hanno deliberato la corresponsione di pagamenti alle ditte concessionarie delle opere di cui il predetto programma;

che l'ordinanza n. 4/83 citata subordina l'erogazione dei fondi da parte della Cassa depositi e prestiti al visto dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale, costituito solo in data 20 aprile, con la predetta ordinanza;

che ai fini dell'apposizione del predetto visto dell'ufficio speciale così costituito deve dar corso ai preliminari adempimenti relativi al controllo della regolarità delle procedure di pagamento;

che, anche in considerazione del numero di richieste giacenti, gli adempimenti dell'ufficio speciale richiedono un tempo di istruzione che appare allo stato incompatibile con i pregressi ritardi nell'erogazione dei fondi e con il conseguente stato di disagio delle concessionarie;

Ritenuto che allo scopo di assicurare un sollecito compimento delle opere sia opportuno consentire, anche nelle more della attuazione dell'attività predetta, la rapida corresponsione ai concessionari degli importi loro spettanti;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

L'ufficio speciale per l'edilizia residenziale provvede all'apposizione del visto su ogni richiesta di erogazione di fondi diretta alla Cassa depositi e prestiti, deliberata o da deliberarsi dai comuni interessati, ai programmi di cui in premessa, previo controllo della documentazione seguente:

a) *Per le anticipazioni*:
delibera comunale esecutiva;
idonea garanzia fidejussoria;

b) *Per i pagamenti in conto o a saldo*:
delibera comunale esecutiva;
idonea garanzia fidejussoria d'importo pari al 50 % della somma da erogarsi.

L'importo da erogare non può eccedere i limiti e le specifiche destinazioni previste nei programmi costruttivi e d'acquisto per i quali sia già stato rilasciato il nulla osta per la concessione del mutuo.

Le fidejussioni di cui al punto *b*) potranno essere svincolate previo nulla osta dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha effetto fino al 31 luglio 1983, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1983

*Il Ministro*: FORTUNA

**(3023)**

**Proroga delle requisizioni di abitazioni sfitte per esigenze connesse al terremoto del novembre 1980.** (Ordinanza n. 6/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il telegramma in data odierna con il quale « il sindaco di Napoli, considerato che gli alloggi acquistati dal comune di Napoli per i senzatetto delle graduatorie comunali A1, A2, A3 sono stati utilizzati, su disposizione del commissario straordinario di Governo on. Zamberletti, per ospitare le famiglie terremotate in seguito agli eventi sismici del 23 novembre 1980; considerato altresì che circa 1.700 alloggi della « 167 » di Secondigliano-Piscinola, già destinati ai vincitori dei bandi I.A.C.P. 1976-77 sono stati occupati dopo il sisma dalle famiglie terremotate e che la prefettura di Napoli ha ritenuto opportuno, per motivi di ordine pubblico, non sgomberare, invitando anzi l'amministrazione comunale di Napoli a regolarizzare la posizione degli occupanti con concessioni di uso; considerato altresì che gli alloggi costruiti con i fondi della legge n. 25/80 per le categorie degli sfrattati, giovani coppie e anziani, in seguito agli eventi sismici sono stati messi a bando con la delibera CIPE del 22 dicembre 1982 di unificazione dei bandi. Chiede che con apposita ordinanza si proroghino i provvedimenti di requisizione di alloggi sfitti consentendo la fruibilità degli stessi anche alle famiglie senzatetto delle graduatorie comunali A1, A2, A3, assegnatarie dei bandi I.A.C.P. 1976-77, sfrattati, giovani coppie e anziani, cioè alle categorie che, in seguito all'evento sismico hanno visto mutare la destinazione degli alloggi verso i quali avevano legittima aspettativa in favore dei terremotati ».

Ritenuto attendibile quanto esposto dal sindaco di Napoli e l'impossibilità di restituire in favore dei legittimi assegnatari la disponibilità degli alloggi requisiti per far fronte alle esigenze dei terremotati;

Ritenuto altresì che effetto indiretto del terremoto sia l'aggravamento della mancanza di alloggi, alla quale occorre pertanto far fronte, ai fini del completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza con i poteri propri all'emergenza stessa, anche in ragione dell'esigenza di impedire che turbative dell'ordine pubblico possano costituire ostacolo alle iniziative intraprese;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata la requisizione e la proroga della requisizione degli alloggi sfitti per la sistemazione delle famigile senzatetto incluse nelle graduatorie del comune di Napoli A1, A2, A3, assegnatarie dei bandi I.A.C.P., sfrattati, giovani coppie e anziani, da ritenere rimaste senzatetto in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980.

Il comune di Napoli comunicherà, ai fini dell'accollo dell'onere alla gestione stralcio, alla prefettura di Napoli, nel termine di giorni sessanta a pena di decadenza, gli elenchi dei beneficiari delle requisizioni con l'indicazione del titolo per il quale usufruiscono dell'alloggio.

Art. 2.

La presente ordinanza, di cui viene disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto per la durata di mesi quattro.

Roma, addì 11 maggio 1983

*Il Ministro*: FORTUNA

(3024)

# REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione dei piani regolatori dei comuni di Tradate, Gavirate e Cura Carpignano**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 1° marzo 1983, n. 26166: comune di Tradate (Varese) (piano adottato con deliberazioni consiliari 28 marzo 1980, n. 64A e 29 marzo 1980, n. 64/B e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 28 aprile 1981, n. 55/A e 29 aprile 1981, n. 55/B);

deliberazione 15 marzo 1983, n. 26592: comune di Gavirate (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 giugno 1981, n. 43 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 30 dicembre 1981, numeri 83 e 84);

deliberazione 29 marzo 1983, n. 27072: comune di Cura Carpignano (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 luglio 1981, n. 49 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 febbraio 1982, n. 6).

**(2755)**

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Valmadrera, Civate, Roncadelle, Tresivio, Monte Isola, Gottolengo, Monza e Trucazzano.**

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dall'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 16 novembre 1982, n. 22356: comune di Valmadrera (Como);

decreto 1° marzo 1983, n. 26183: comune di Civate (Como);

decreto 8 marzo 1983, n. 26356: comune di Roncadelle (Brescia);

decreto 2 marzo 1983, n. 1154URB: comune di Tresivio (Sondrio).

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 22 febbraio 1983, n. 25928: comune di Monte Isola (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 5);

deliberazione 1° marzo 1983, n. 26170: comune di Gottolengo (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 aprile 1983, n. 23);

deliberazione 8 marzo 1983, n. 26354: comune di Monza (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 1° febbraio 1982, n. 58);

deliberazione 8 marzo 1983, n. 26355: comune di Trucazzano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 giugno 1981, n. 62).

(2555-2756)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Graduatoria di merito del concorso a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Palermo**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1965, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 301, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Palermo;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1981, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 238, con il quale è stato riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 335, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1983, con il quale tre candidati sono stati esclusi dal concorso sopracitato per difetto dei requisiti;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' dichiarato idoneo nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Palermo il dott. Gioacchino Militello con punti 39,83 su 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1983*
*Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 387*

**(3060)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Nuovo diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.**

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in s.p.e. del Corpo automobilistico dell'Esercito riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982, che non ha potuto essere effettuata il 26 aprile 1983 per sopravvenuta indisponibilità dell'aula del palazzo degli esami in cui doveva svolgersi, avrà luogo in Roma, presso la scuola del genio, caserma «E. Rosso», viale dell'Esercito n. 121, il 10 giugno 1983, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

**(3095)**

## REGIONE PUGLIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

*Unità sanitaria locale «FG/2»*:
un posto di primario di pediatria;

*Unità sanitaria locale «FG/6»*:
un posto di aiuto di medicina;

*Unità sanitaria locale «FG/10»*:
un posto di primario di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio regionale di coordinamento delle unità sanitarie locali in Bari.

**(225/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 134-*bis* del 18 maggio 1983 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Consiglio degli orfanotrofi e del pio albergo Trivulzio, in Milano*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia del pio albergo Trivulzio.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 136 del 19 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Regione Piemonte - Unità socio-sanitaria locale n. 51, in Novara*: Concorsi pubbici, per titoli ed esami, a sei posti di capo sala e ad un posto di vigile sanitario capo.

*Regione Piemonte - Unità socio-sanitaria locale n. 51, in Novara*: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico di radiologia ed elevazione del numero dei posti da due a tre.

*Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Roccaraso*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nella carriera di concetto.

*Ente autonomo Teatro Massimo, in Palermo*: Concorso, per esami, nel coro, a tre posti di soprano II, un posto di mezzosoprano, sei posti di contralto, due posti di tenore I, due posti di baritono.

*Automobile club d'Italia*: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per esami, ad un posto di impiegato nella qualifica professionale (ramo tecnico-automobilismo, e trasporti) per il personale da assegnare alla C.S.A.I. di Milano.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831380)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |
| | Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| | *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| | *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**